PVBLICA VNIVERSITAS STVDIORVM MOSCOVIAE «LOMONOSOV» FACVLTAS IVRIDICA ACADEMIA SCIENTIARVM
RVSSIAE
INSTITVTVM
HISTORIAE VNIVERSALIS

CENTRVM IVRIS ROMANI INVESTIGANDI

IVS ANTIQVVM



I (XXXV)

Moscoviae MMXVII

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. ЛОМОНОСОВА ЮРИЛИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ
ВСЕОБШЕЙ ИСТОРИИ

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА

ДРЕВНЕЕ ПРАВО

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



1 (35)

Настоящий номер издается при поддержке Университета г. Сассари, Италия Questo volume è pubblicato con il contributo dell'Università di Sassari, Italia

ДРЕВНЕЕ ПРАВО: Научно-практический журнал. No. 1 (35). — М.: ИД В. Ема, 2017. — 224 с.

ISSN 2309-4567

Данный том продолжает периодическое издание общероссийского научного журнала по римскому праву и его рецепции. Издание рассчитано на публикацию статей не только российских ученых, но и западных романистов, с тем чтобы ближе познакомить отечественных исследователей с достижениями западной романистики. Вместе с тем совместные публикации позволяют установить более тесный и плодотворный научный контакт между российскими и западными учеными. В целях ввода в научный оборот России возможно большего числа источников по римскому праву и его рецепции в каждом номере публикуются новые, ранее не переводившиеся на русский язык труды древних юристов. Приглашаем юристов и историков России и других стран присылать свои статьи, рецензии и другие материалы для публикации в нашем журнале.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

М.В. Бибиков, С.И. Герасимов, Я. Заблоцки, А. Корбино, Ф. Сини (зам. гл. редактора), Е.А. Суханов (председатель редакционного совета), А.О. Чубарьян

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Л.Л. Кофанов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

О.В. Ауров, Е.В. Белякова, С.С. Бугрова, В.В. Дементьева, А.А. Иванов, А.С. Карцов, А.В. Копылов, Н.А. Крашенинникова, Е.В. Ляпустина, А.В. Марей, И.Л. Маяк, П. Ничипорук, Р. Орту, А.Д. Рудоквас, В.А. Савельев (зам. гл. редактора), О. Сакки, М. Скрейпек, А.Л. Смышляев, И.Е. Суриков, А.И. Солопов, А. Тайцлин, К. Танев, П. Тодини, В.А. Томсинов, В.И. Уколова, Ф.Р. Фернандес де Бухан Фернандес, И.С. Филиппов, Э.Д. Фролов, А.М. Ширвиндт

РЕДАКЦИЯ

А.В. Еремин, Д.А. Литвинов, И.В. Лушникова, А.А. Панов (отв. секретарь), Е.С. Марей, Д.Ю. Полдников, А.В. Рудаков, С.Я. Сомова

 $K_{\frac{1203020200-003}{403(03)}}^{\frac{1203020200-003}{95}}$ без объявл.

INDICE СОДЕРЖАНИЕ

DIRITTO GRECO

ГРЕЧЕСКОЕ ПРАВО

Danilov E.S. (Yaroslavl), Tre leggi di Demonassa di Cypro 8 Данилов Е.С. (Ярославль).
Три закона Демонассы
Кипрской

DIRITTO ROMANO

РИМСКОЕ ПРАВО

Sacchi O. (Napoli), "Iudici finis est ius, ex quo etiam nomen" (Cic. top. 91): qualche riflessione sul processo come ius e su D. 1.1.1.pr.-1 (Ulp. 1 inst.)

18 Сакки О. (Неаполь). «Iudici finis est ius, ex quo etiam nomen» (*Cic.* top. 91): некоторые мысли о судебном процессе как ius и о D. 1.1.1.pr.-1 (*Ulp.* 1 Inst.)

Kofanov L.L. (Mosca), Le Actiones populares tra processo pubblico e privato nella Roma repubblicana 59 Кофанов Л.Л. (Москва). Actiones populares между частным и публичным судебным процессом в Римской республике

Stloukalová K. (Praga), La *transitio ad plebem* come mezzo di lotta per il potere 82 Стлукалова К. (Прага). Переход из патрициата в плебс как средство борьбы за власть

Kostova Ilieva M. (Plovdiv), Principi universali nel sistema del diritto e della procedura giudiziaria 106 Костова Илиева М. (Пловдив). Универсальные принципы системы права и юридической процедуры

Zabłocka M. (Varsavia), Alle origini del principio "audiatur et altera pars" 112 Заблоцка М. (Варшава). К происхождению принципа «audiatur et altera pars»

Šurkala J. (Bratislava), 117

Actio Publiciana e naturalis ratio

117 Шуркала Я. (Братислава). Actio Publiciana и naturalis ratio

DIRITTO ROMANO E ATTUALITÀ

РИМСКОЕ ПРАВО И СОВРЕМЕННОСТЬ

Tanev K. (Sofia), L'interesse come obiettivo dell'atto giuridico, rispettivamente come

giuridico, rispettivamente come precondizione della correlativa azione civile oppure come misura di utilità del attore nella procedura civile

134 Танев К. (София).

Интерес как цель юридического акта и как предварительное условие для коррелятивного цивильного иска или же как размер пользы истца в особой гражданской процедуре

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ivanchik A.I., Kofanov L.L.

(Mosca), Commemorazione di Boris Georgievich Peters (1926–2016) **150** Иванчик А.И., Кофанов Л.Л. (Москва).

Памяти Бориса Георгиевича Петерса (1926—2016)

Kofanov L.L. (Mosca), Cronaca del XII seminario internazionale "Diritto romano e attualità" sul tema "Processo romano e odierno tra interessi pubblici e privati"

(Bratislava, 3–5 novembre 2016)

156 Кофанов Л.Л. (Москва).

Хроника XII международного семинара «Римское право и современность» на тему «Римский и современный процесс между публичными и частными интересами» (Братислава, 3—5 ноября 2016 г.)

Galeotti S. (Roma), Cronaca del convegno internazionale ARISTEC sul tema "Ingiusto arricchimento, *condictio* e *in integrum restitutio*". Convegno in memoria di Berthold Kupisch, Roma, 27–29 ottobre 2016

169 Галеотти С. (Рим).

Хроника международной конференции АРИСТЕК «Неправомерное обогащение, condictio и in integrum restitutio». Конференция памяти Бертольда Купиша, Рим, 27—29 октября 2016 г.

SUPPLEMENTO

ПРИЛОЖЕНИЕ

Il Codice di Giustiniano del diritto 202 tributario, libro 10, titoli 22–30.

Traduzione, preparazione del testo latino, introduzione e commento di L.L. Kofanov (Mosca) 202 Кодекс Юстиниана о налоговом праве, книга 10, титулы 22—30.

Перевод, подготовка латинского текста, введение и комментарии Л.Л. Кофанова (Москва)

M. KOSTOVA ILIEVA*

PRINCIPI UNIVERSALI NEL SISTEMA DEL DIRITTO E DELLA PROCEDURA GIUDIZIARIA

Римские юристы обладали знаниями законов и универсальных принципов. Они придали этим принципам юридическое значение, действующее и сегодня, — это принцип взаимности (ius est ars boni et aequi), принцип движения (пе bis in idem), принцип компенсации (законность/незаконность).

Ключевые слова: философия права, aequitas, философия Гераклита, компенсация.

M. Kostova Ilieva, The Universal Principles of the Legal System and Legal Procedures

Roman jurists possessed the knowledge of the laws and the universal principles. They gave to these principles the legal meaning, still relevant today: the reciprocity principle (ius est ars boni et aequi), the principle of motion (ne bis in idem), the principle of compensation (legality/illegality).

Keywords: philosophy of law, aequitas, the philosophy of Heraclitus, compensation.

I principi più importanti e universali che regolano le altre aree della conoscenza e la nostra vita sono sanciti anche nel diritto. Essi sono stati evidentemente noti ai giuristi romani che hanno dato a questi principi un valore giuridico e che è ancora oggi valido. Si può dire che il diritto romano sia stato la filosofia originale dei romani. Il grande Giorgio Del Vecchio scrive nella sua *Filosofia del diritto* della necessità di approfondire ed estendere le ricerche fino a comprendere il diritto come un fenomeno umano universale.

^{*} Мария Костова Илиева — профессор Департамента юриспруденции Свободного университета Варны (Болгария); e-mail: kostova.maria@abv.bg. В основе статьи лежит доклад, прочитанный на XII международном научном семинаре «Римское право и современность» на тему «Римский и современный судебный процесс между публичными и частными интересами», проходившем 3—5 ноября 2016 г. в г. Братиславе (Словакия). Редактирование итальянского текста статьи — проф. О. Сакки.

È molto importante per le scienze giuridiche ragionare sui principi ispiratori di un istituto giuridico perché così si può ragionare anche sulle cause che hanno condotto alla sua costituzione ed elaborazione.

Un altro grande teoretico e filosofo del diritto, lo studioso bulgaro Tzeko Torbov (1889–1987), ha scritto in un libro dal titolo *Filosofia del diritto e giurisprudenza* che il fattore universale del diritto romano non sia tanto il suo contenuto quanto la sua elaborazione. In termini analoghi ragionerà più tardi anche Alan Watson.

Tre principi universali nel diritto

I. Il principio di corrispondenza che ha definito lo sviluppo della meccanica quantistica (formulato nella fisica di Niels Bohr) è definito ancora da Pitagora con la sua teoria dell'armonia dei numeri e delle proporzioni. Partendo da questo principio universale, detto in latino *aequitas naturalis*, i giuristi romani giunsero al concetto di *aequitas civilis* che costruirono teoreticamente mediante la loro idea di *utilitas* e *ratio*. Da qui sarebbero arrivati poi all'enunciazione del celebre principio per cui *ius est ars boni et aequi*.

II. Il secondo principio, il principio di moto, detto in Greco *panta rhei*, ossia "tutto scorre", su cui la fisica contemporanea basa ad esempio la teoria delle stringhe, secondo me si trova riflesso nel diritto nella massima *ne/non bis in idem* del processo giudiziario; un principio formulato probabilmente in base alla filosofia di Eraclito.

Alcuni autori cercano l'origine della massima *ne/non bis in idem* nel diritto greco antico e citano passi di Platone e Demostene, dove si può trovare l'idea di un principio analogo. Questi autori argomentano in tal senso in base a un frammento molto chiaro dell'orazione di Demostene contro Leptino:

Demosth. adversus Leptinem 147:

οἱ νόμοι δ' οὐκ ἐῶσι δὶς πρὸς τὸν αὐτὸν περὶ τῶν αὐτῶν οὕτε δίκας οὕτ' εὐθύνας οὕτεδιαδικασίαν οὕτ' ἄλλο τοιοῦτ' οὐδὲν εἶναι. "Le norme giuridiche vietano che una stessa cosa sia usata due volte contro la stessa persona; che sia azione, inchiesta, domanda o altra simile".

L'ipotesi di una provenienza del principio del *ne/non bis in idem* dal diritto greco è molto verosimile, giacché la società greca, come è ben noto, esercitò la sua influenza sulla cultura romana per molti secoli.

Nelle fonti troviamo un dettaglio molto curioso e importante a conferma di questa opinione. Scrive Pignotti che Ermodoro di Efeso, esiliato dal suo paese, nondimeno "comunicò le sue cognizioni ai legislatori di Roma". Ermodoro è menzionato da Cicerone nelle *Tusculanae* come *princeps Ephesiorum*. Plinio il Vecchio ha scritto che Ermodoro fu *legum interpres* e che la sua statua fu collocata nel Comizio romano. Nell'*Enchiridion* il giurista Pomponio ha definito Ermodoro *legum auctor* delle leggi composte dal collegio decemvirale. Inoltre,

prima dell'esilio, Ermodoro ebbe una bella amicizia con Eraclito, che secondo le fonti lo aveva davvero molto stimato.

Appare così possibile che Ermodoro abbia condiviso le concezioni di Eraclito sulle leggi che governano l'Universo. In particolare, la teoria di Eraclito del moto continuo per cui "tutto scorre, non ci si può immergere due volte nello stesso fiume", che può aver ispirato la costruzione di un modo pratico e conveniente per decidere nell'ambito di rapporti pubblici, attinenti alla sfera della giurisdizione, che è così importante per la vita di una società. È possibile quindi che la ripetizione della procedura, espressa in latino con il verbo *agere*, sia stata considerata in contraddizione con la menzionata regola universale per cui *panta rei*.

Arnaldo Biscardi ha stabilito un legame con le azioni solenni e rituali dei sacerdoti *fetiales* e ha indirizzato l'attenzione sul verbo *agere*, ossia "muovere un'azione, e poi muovere un'azione legale". È possibile quindi che, dal punto di vista della religione e dell'onestà, si sia ritenuto che la procedura giuridica antica non potesse essere ripetuta per la ragione che troviamo spiegata nello stesso Gaio: *Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur*.

Resta da chiedersi se questo richiamo alla religione e all'onestà potesse esaurire il problema per il pensiero giuridico romano. Secondo Cicerone i principi giuridici non dovevano trarsi né dall'editto del pretore, né dal testo delle dodici tavole, ma da una fonte più profonda, che per l'oratore era la filosofia.

Collegando i vari riferimenti ed informazioni che ci danno gli scrittori antichi potrebbe pertanto dirsi, a mio avviso, che l'idea per cui "tutto scorre" sia stata formulata in conformità con la causa concreta; cioè per la procedura giuridica in Grecia, da dove poi essa sarebbe stata recepita in un secondo momento anche nel diritto romano. In questo modo l'idea filosofica, in latino resa come *ne/non bis in idem*, potrebbe aver acquistato validità giuridica. E questo, per essere più precisi, da quando per la prima volta nella storia mondiale i romani raggiunsero consapevolezza di un'indipendenza della giurisdizione. Ecco perché ritengo si possa affermare che la regola del *ne/non bis in idem* esprima nel campo giuridico l'universalità del principio filosofico per cui "tutto scorre".

III. Nello spazio giuridico possiamo scoprire anche un altro, terzo, principio universale che si manifesta nella definizione di tutto il diritto e specialmente pensando al processo giudiziario. Condivido l'idea che lo stesso diritto possa essere definito mediante la concezione del rischio.

Secondo Platone l'essenza del rischio può essere concepita solo dalla mente umana. Il filosofo ateniese conclude che "tutto sorge dal gioco degli opposti: la morte dalla vita e la vita dalla morte. Così come l'uomo può superare il cambiamento tra la veglia e il sonno, così anche l'anima può sopravvivere al cambiamento dalla vita alla morte".

Nelle fonti romane possiamo leggere che per evitare la minaccia o il rischio provocati dal comportamento ingiusto di alcuni membri della società, la gente ha cominciato a creare delle regole e delle leggi.

Horat. sat. 1.3.111: Iura inventa metu iniusti fateare necesse est.

"Devi confessare che il diritto è stato inventato a causa della paura delle ingiustizie".

Cic. De leg. 2.5.11: Constat profecto ad salutem civium civitatumque incolumitatem vitamque omnium quietam et beatam conditas esse leges. "E evidente che le leggi sono state inventate e formulate per il bene dei cittadini, per la guardia delle loro città e per una vita calma e felice di tutti".

In un famoso libro di Cecil Maurice Bowra possiamo leggere che Dike, la dea della giustizia, sarebbe apparsa per imporre l'ordine. E ancora che l'antico filosofo Anassimandro, menzionato da Aristotele, affermò che tutto nasce e si distrugge dall'immensità (ἄπειρον); e che questo alternare di nascita e di distruzione è senza fine.

Questa osservazione fa venire in mente il *principio della compensazione*, il cui significato può essere tradotto ancora con il termine "commensurabilità", legato al concetto di ritmo; là dove ritmo significa misura.

Newton inoltre (1643–1727) ha formulato la sua terza legge universale di azione-reazione, secondo cui "ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria".

La verità di tale principio può essere colta in ogni campo della vita ed essere considerata valevole per ogni ramo dello scibile umano: nell'elettronica troviamo la tensione tra polo positivo e polo negativo; nell'economia il contrasto tra il bilancio e il suo squilibrio (o il concetto dei costi-benefici); nella psicologia, l'opposizione tra conscio e inconscio; nel diritto, la legalità che fa da contrappeso all'illegalità.

I giuristi romani così costruirono molte fattispecie giuridiche giocando sui meccanismi della compensazione o del ritmo: *mancipatio – emancipatio*; *obligatio – solutio*; *confarreatio – defarreatio*; *creditum – debitum*; e così via.

Anche nella procedura giudiziaria troviamo la contrapposizione tra attore e convenuto, tra *actor* e *reus*.

La procedura giudiziaria è molto risalente. Abbiamo perfino riferimenti occasionali relativi al processo degli antichi sumeri (circa 1850 a.C.). Però i primi che stabilirono la regola della parità e della competizione delle parti e, come ho già detto, della indipendenza nel processo furono i giuristi romani. Questo per me fu anche l'effetto di un'influenza del principio di commensurabilità dove io vedo le idee del ritmo, della parità e della competizione.

I giuristi romani ebbero conoscenza delle leggi universali e le osservarono perché queste li aiutavano a prendere delle decisioni importanti in situazioni e casi concreti della loro vita quotidiana e reale nei modi più opportuni. Ecco perché nessuna cosa ha potuto cambiare con il tempo i fondamenti del diritto contemporaneo, cioè del diritto romano. Un errore madornale e fatale sarebbe quindi fare a meno dell'insegnamento del diritto romano.

Bibliografia

- 1. Bowra C.M. 1958: The Greek Experience. Cleveland, New York.
- 2. *De León Villalba F.J.* 1998: Acumulación de sanciones penales y administrativas: sentido y alcance del principio ne bis in idem. Barcelona.
- 3. *Del Vecchio G.* 2004 (Réimpression de l'édition de 1953): Philosophie du droit. Dalloz, Paris.
- 4. *Negri G.* 2001: Il processo romano nel pensiero di Arnaldo Biscardi // Atti del Convegno "Processo Civile e Processo Penale nell'Esperienza Giuridica del Mondo Antico" in Memoria di Arnaldo Biscardi. Siena, 13–15.
- 5. *Pignotti L*. 1820: Storia della Toscana sino al principato: con diversi saggi sulle scienze, lettere e arti, 2.
- Salviat J. 1965: Καλὸς γὰο ὁ κίνδυνος, Risque et mythe dans le Phédon // Revue des Études Greques. 78(369), 23–39.
- 7. *Торбов Ц.* 1930: Философия на правото и юриспруденция. Херман поле, София.
- 8. *Watson A*. 2008: The Spirit of Roman Law (Spirit of the Laws). University of Georgia Press.

М. КОСТОВА ИЛИЕВА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ

(RIASSUNTO)

В правовой науке очень важно хорошо знать те принципы, на которых основываются конституция и вообще разработка юридических институтов, поскольку благодаря такому знанию можно судить и о причинах своей конституции и ее разработки. Разрабатывая такого рода универсальные принципы, на латыни называвшиеся «aequitas naturalis», римские юристы дополняли ими концепцию aequitas civilis, которой придавали то значение, которое соответствовало их идеям об utilitas и гатіо. К этому они добавляли принцип, согласно которому ius est ars boni et aequi. На основе различных отсылок и той информации, которую нам дают античные писатели, автор говорит о принципе «все течет, все изменяется», конкретные следы которого можно найти даже в формальностях юридических процедур Греции, некоторые фундаментальные идеи которого были рецепированы и римским правом. В этом смыс-

ле данная идея, интерпретированная как ne/non bis in idem, приобрела у римлян юридическое значение. Наконец, автор показывает, как римские юристы на базе компенсации или некоего ритма создавали многие разнообразные отношения: mancipatio/emancipatio; obligatio/

solutio; actor/reus и т.д. Отсюда следует и основная мысль: римские юристы создавали свои определения на основе универсальных принципов, поскольку это помогало им принимать важные решения в конкретных ситуациях и казусах их реальной повседневной жизни.